

**DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2019/176 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 novembre 2018**

**che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. L'obbligo non riguarda le applicazioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
- (2) Le diverse categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE (categorie da 1 a 11) sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il suo uso nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato beneficiava tuttavia di un'esenzione dalla restrizione e figura attualmente nell'allegato III, voce 37, di tale direttiva. La data di scadenza dell'esenzione era, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, il 21 luglio 2016.
- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 21 gennaio 2015, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione rimane in vigore fino all'adozione di una decisione in merito alla domanda.
- (5) I diodi ad alta tensione (HVD) vengono utilizzati negli alimentatori esterni di apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e in applicazioni automobilistiche. Durante il loro processo di fabbricazione, il piombo contenuto nelle perle di vetro si dissolve nella soluzione di placcatura determinando un tenore di piombo pari a circa il 2,5 % nello strato di rivestimento dei diodi. Pertanto, il piombo non è aggiunto intenzionalmente ma è il risultato della contaminazione dal vetro contenente piombo.
- (6) Evitare la contaminazione dello strato di rivestimento dei diodi ad alta tensione è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico e sul mercato non sono disponibili sostituti affidabili. L'esenzione non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'esenzione per l'uso del piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato dovrebbe pertanto essere rinnovata per le categorie da 1 a 7 e 10.
- (7) Dal momento che non è ancora possibile eliminare il piombo dalle applicazioni interessate evitando la contaminazione e che non sono disponibili sul mercato alternative affidabili, l'esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere rinnovata per la durata massima di cinque anni fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei risultati degli sforzi in atto tesi a trovare una sostituzione affidabile, la durata dell'esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.
- (8) Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per motivi di chiarezza, le date di scadenza dovrebbero essere aggiunte nell'allegato III di tale direttiva.
- (9) La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

<sup>(1)</sup> GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

